



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 500, della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato articolo 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 al fine di completare l'attuazione dei predetti commi da 491 a 499;

DECRETA:

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, e considerato che al diritto di proprietà è associato un complesso di diritti che possono anche essere trasferiti disgiuntamente, qualora la proprietà delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi e dei titoli rappresentativi venga trasferita parzialmente, sottoforma di trasferimento di nuda proprietà, o qualora il diritto di usufrutto sulle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi venga trasferito

separatamente, entrambi i trasferimenti di nuda proprietà e di usufrutto sono soggetti all'imposta.”;

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole “strumenti finanziari partecipativi”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “o titoli rappresentativi”;

c) all'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per lo specifico strumento finanziario di cui al comma 492;”

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi;”

d) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole “del valore della transazione” sono soppresse;

e) all'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 492: a) gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta; b) le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui all'art.15, comma 1, lettera b), e i diritti di opzione sono considerati valori mobiliari di cui alla lettera b) del precedente comma 1 .”;

f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo la parola “nozionale” sono aggiunte le parole “del sottostante o del valore di riferimento”;

2) al terzo periodo le parole “in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto” sono sostituite dalle seguenti: “che non dipenda da una modifica del sottostante o del valore di riferimento”;

3) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di modifica delle parti, l'imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante.” ;

- g) all'articolo 9, comma 1, dopo il numero 4), è inserito il seguente: “4-bis) per i diritti di opzione, il prezzo pagato o ricevuto per la cessione o l'acquisto del diritto;”;
- h) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1:
 - a) alla lettera b), dopo le parole “titoli di debito” sono aggiunte le seguenti: “individuati ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;
 - b) alla lettera d), dopo la parola “conversione” sono aggiunte le seguenti: “, dello scambio o del rimborso”;
 - c) dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) l'assegnazione di azioni e strumenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzione di utili o di riserve;”;
 - d) alla lettera g), dopo le parole “dalla stessa società” sono aggiunte le seguenti: “, nonché tra OICR master ed OICR feeder di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;”;
 - 2) al comma 2, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui al primo periodo della presente lettera e a trasmetterli su richiesta all'Agenzia delle entrate.”;
- i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “. Consob, sulla base delle informazioni ricevute, conferma il possesso dei requisiti necessari, entro i termini definiti con successivo provvedimento della stessa. Resta ferma la facoltà della Consob di chiedere documentazione integrativa; in tale caso, i termini decorrono dalla ricezione della suddetta documentazione. Nelle more del rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di equivalenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell'esenzione per l'attività di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo si considerano equivalenti i mercati regolamentati o i sistemi multilaterali di negoziazione che siano:
 - a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato

nell'apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/accordi.html)

oppure

b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell'apposita sezione del sito internet della IOSCO

(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A), purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR; oppure

c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html).”;

2) al comma 3, lettera b), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per gli Stati ai quali non si applicano le citate direttive, il soggetto che agisce nell'ambito dell'attività di sostegno alla liquidità è ammesso a fruire dell'esenzione, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB; il predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza e per la risposta al richiedente. Il soggetto è tenuto a dimostrare di aver stipulato un contratto per lo svolgimento dell'attività direttamente con la società emittente del titolo azionario e, fatto salvo quanto previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni operative richieste dalla prassi di mercato ammessa denominata “*Liquidity Enhancement Agreements*” approvata dalla CONSOB e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'ESMA (<http://www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practices-Liquidity-Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares>). L'attività deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che siano:

a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato nell'apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/accordi.html); oppure

b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell'apposita sezione del sito internet della IOSCO

(http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A), purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR.”; oppure 3) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html).”;

3) al comma 5, ultimo periodo, la parola “fondi” è sostituita dalla seguente: “soggetti”.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma,

IL MINISTRO